

**Martedì 13 marzo 2012**

31. invita la Commissione e il SEAE ad adottare misure per promuovere a tutti i livelli una rappresentanza equilibrata delle donne nell'attività politica all'interno di organizzazioni multilaterali come l'ONU, dei governi e dei parlamenti nazionali, oltre che a livello regionale e locale e in seno alle autorità locali, e a rafforzare la cooperazione con altri attori internazionali, come UN Women e l'Unione interparlamentare, al fine di promuovere questi obiettivi;

32. invita i suoi dipartimenti tematici a garantire che nelle note informative destinate alle delegazioni sia sempre presente una prospettiva di genere e siano messe in rilievo le questioni rilevanti ai fini della parità di genere;

\*

\*       \*

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

---

## **Statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori**

P7\_TA(2012)0071

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2011/2116(INI))**

(2013/C 251 E/03)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 4, 54 e dal 151 al 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione 193 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 3 giugno 2002, sulla promozione delle cooperative,
- visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) <sup>(2)</sup>,
- vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori <sup>(3)</sup>,
- vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori <sup>(4)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2004, sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)0018),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo "Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

<sup>(1)</sup> GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

Martedì 13 marzo 2012

- vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo: "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),
  - vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, dal titolo: "L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia "Insieme per una nuova crescita"" (COM(2011)0206),
  - vista la relazione di sintesi sulla direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori <sup>(1)</sup>,
  - visto lo studio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) <sup>(2)</sup>,
  - visto che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 Anno internazionale delle cooperative <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro dal titolo: "Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis" (Resistenza del modello imprenditoriale cooperativo in tempi di crisi) <sup>(4)</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Diversità delle forme d'impresa" <sup>(5)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale <sup>(6)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea <sup>(7)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 su un quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti <sup>(8)</sup>,
  - vista la relazione della Commissione del 16 settembre 2010 sul riesame della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (COM(2010)0481),
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0432/2011),
- A. considerando che le società cooperative promuovono gli interessi dei soci e degli utenti nonché la ricerca di soluzioni alle sfide sociali, e cercano sia di ottimizzare i vantaggi per i soci e garantire il loro sostentamento attraverso una politica aziendale di lungo periodo e sostenibile che di porre al centro della loro strategia aziendale il benessere dei clienti, dei dipendenti e dei soci di tutta la regione;

<sup>(1)</sup> Svolta da Fernando Valdés Dal-Ré, professore di diritto del lavoro, Labour Asociados Consultores, 2008.

<sup>(2)</sup> Svolto da Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI Center, 2010.

<sup>(3)</sup> Nazioni Unite, A/RES/64/136.

<sup>(4)</sup> Johnston Birchall e Lou Hammond Ketilson, Organizzazione internazionale del lavoro, 2009.

<sup>(5)</sup> GU C 318 del 23.12.2009, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 11.

<sup>(8)</sup> GU C 68 del 18.3.2004, pag. 429.

**Martedì 13 marzo 2012**

- B. considerando che la società cooperativa per sua natura è strutturalmente legata al territorio e svolge pertanto un ruolo importante nell'accelerare lo sviluppo locale, che costituisce un fattore determinante ai fini della creazione di una vera coesione sociale, economica e territoriale; considerando che nella società cooperativa è fondamentale il finanziamento della formazione continua alla responsabilità e alla imprenditorialità, che costituiscono due aspetti che non sono pienamente coperti da altri strumenti di partecipazione sociale;
- C. considerando che nella società cooperativa l'elemento partecipativo del socio deve prevalere ed esprimersi nella governance e nella struttura proprietaria della cooperativa;
- D. considerando che le cooperative sono un pilastro importante dell'economia europea e un elemento chiave per l'innovazione sociale e preservano in particolare le infrastrutture e i servizi locali nelle zone rurali e negli agglomerati urbani; considerando inoltre che in Europa esistono 160 000 cooperative, la cui proprietà è detenuta da oltre un quarto dei cittadini europei, che danno lavoro a circa 5,4 milioni di lavoratori;
- E. considerando che le cooperative competono con le società a scopo di lucro in molti settori economici, che le cooperative dispongono di un notevole potere economico sui mercati globalizzati e che persino le cooperative multinazionali spesso restano legate alle esigenze locali,
- F. considerando che le banche cooperative hanno dimostrato elevati livelli di sostenibilità e resistenza durante la crisi finanziaria, grazie al loro modello imprenditoriale cooperativo; che, grazie al modello aziendale cooperativo, queste ultime hanno incrementato il volume d'affari e la crescita durante la crisi, con meno fallimenti ed esuberi; considerando che le società cooperative forniscono impieghi di alta qualità, inclusivi e a prova di crisi, spesso con elevate percentuali di lavoratori immigrati e personale femminile e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale sostenibile di un'area creando posti di lavoro locali e non trasferibili; considerando che le cooperative possono essere viste come un approccio riuscito e moderno all'economia sociale e possono contribuire a offrire prospettive di impiego sotto forma di posti di lavoro sicuri e consentire ai dipendenti di programmare la propria vita in modo flessibile nel loro luogo di origine, in particolare nelle zone rurali;
- G. considerando che la crisi finanziaria ed economica ha dimostrato che la questione dell'attrattiva di una forma giuridica non può essere risolta dal solo punto di vista degli azionisti; che va ricordato che, come organizzazione sociale, un'impresa ha responsabilità nei confronti degli azionisti, dei dipendenti, dei creditori e della società e che tali valutazioni devono tener conto di questo fatto;
- H. considerando che la legislazione in materia di cooperative e partecipazione dei lavoratori varia in misura sostanziale nell'UE;
- I. considerando che lo statuto per una Società cooperativa europea (SCE) è allo stato attuale l'unica forma giuridica di economia sociale disponibile a livello UE, a seguito del ritiro delle proposte avanzate dalla Commissione riguardo a una associazione europea e una società mutua europea nel 2003 e visto che lo statuto per una fondazione europea è tuttora in fase di elaborazione;
- J. considerando che la creazione di uno statuto della società cooperativa europea mira a incoraggiare lo sviluppo del mercato interno facilitando l'attività di questo tipo di società a livello dell'UE;
- K. considerando che l'introduzione dello statuto per una SCE è una tappa importante per il riconoscimento del modello imprenditoriale cooperativo a livello UE, anche negli Stati membri in cui il concetto delle cooperative è screditato per ragioni storiche;
- L. considerando che nelle SCE, la partecipazione transnazionale dei lavoratori, compreso il loro diritto a partecipare ai consigli di amministrazione, è un fattore determinante.
- M. considerando che la strategia UE 2020 chiede un'economia basata su elevati livelli di occupazione, la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale; che tutto ciò implica una solida economia sociale;
- N. considerando che l'Anno internazionale delle Cooperative 2012 delle Nazioni Unite offre un'ottima opportunità per promuovere il modello imprenditoriale delle cooperative;

Martedì 13 marzo 2012

**Cooperative nel contesto dell'UE**

1. rammenta che le cooperative e le altre imprese di economia sociale fanno parte del modello sociale europeo e del mercato interno e meritano pertanto un riconoscimento e un sostegno di forte entità, come previsto dalle costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi documenti chiave dell'UE;
2. ricorda che le cooperative potrebbero costituire un altro passo nel completamento del mercato interno dell'UE e puntare a ridurre gli attuali ostacoli transfrontalieri e migliorarne la competitività;
3. ricorda che il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (in prosieguo lo statuto) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (in prosieguo la direttiva), sono strettamente interconnessi;
4. accoglie con favore la comunicazione della Commissione COM(2012)0072; si compiace dell'intenzione della Commissione di semplificare lo statuto, rafforzando nel contempo gli elementi specifici alle cooperative, e del fatto che ciò sarà accompagnato dalla consultazione delle parti interessate; chiede che in questo processo si tenga conto della posizione del Parlamento sulla SCE;
5. constata con rammarico il fatto che la SCE non si è ancora affermata visto il suo scarso utilizzo - al 2010 sono state registrate soltanto 17 SCE con un totale di 32 lavoratori <sup>(1)</sup>; sottolinea che questo bilancio senza appello dimostra l'inadeguatezza dello statuto alle circostanze specifiche delle società cooperative in Europa, sebbene molti imprenditori abbiano manifestato interesse a istituire una SCE; si compiace che sia stata svolta una valutazione approfondita sullo statuto onde determinare i motivi della sua mancanza di attrattiva e del suo impatto così limitato nonché le misure da adottare per superare la mancanza d'esperienza in materia di attuazione e ostacoli di altro genere;
6. che l'uso di una SCE è spesso limitato a cooperative di secondo grado costituite soltanto da persone giuridiche, da mutue, che non dispongono di uno statuto europeo ma desiderano utilizzare uno statuto giuridico associato all'economia sociale, e da grandi imprese; prende atto che permane difficile per le piccole cooperative, che costituiscono la maggioranza del movimento cooperativo in Europa, aderire alla SCE;

**Partecipazione dei lavoratori in seno alle SCE**

7. accoglie con favore il fatto che le disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori siano ritenute un elemento centrale nell'ambito delle SCE; ricorda tuttavia, che le medesime dovrebbero prevedere i requisiti connessi alla natura particolare delle cooperative;
8. ricorda che diversi Stati membri non hanno recepito alcuni articoli della direttiva relativi ai diritti dei dipendenti, tra cui le disposizioni specifiche in materia di genere, e che ciò ha comportato varie lacune in materia di monitoraggio e di applicazione delle procedure sulla partecipazione dei lavoratori e sottolinea la necessità di porre rimedio a tali omissioni al fine di evitare abusi delle disposizioni della SCE; si rammarica del fatto che le disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori agli organi di amministrazione non prevedano un obbligo di partecipazione dei lavoratori;
9. si compiace, tuttavia, che alcuni Stati membri non solo hanno recepito in modo corretto la direttiva, ma di fatto sono andati oltre i requisiti fissati dalla medesima;
10. invita, comunque, la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione della direttiva 2003/72/CE onde evitare un uso improprio della stessa finalizzato a negare ai lavoratori i propri diritti; esorta la Commissione ad approvare le misure necessarie volte ad assicurare il corretto recepimento dell'articolo 13 della direttiva;
11. prende atto che l'articolo 17 della direttiva impone alla Commissione di valutare la sua applicazione e, se del caso, rivederla; sottolinea che il modesto ricorso allo statuto impedisce una corretta valutazione della direttiva;
12. constata che la direttiva non deve essere riesaminata prima dello statuto; chiede che si prenda in considerazione l'inserimento delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori direttamente nello statuto allo scopo di semplificare e regolamentare in modo intelligente;

<sup>(1)</sup> COM(2010)0481.

**Martedì 13 marzo 2012**

13. sottolinea che un riesame della direttiva deve tenere conto delle specifiche esigenze dei lavoratori delle cooperative, tra cui l'opzione che consente di essere sia titolare che lavoratore della medesima impresa; invita la Commissione a sviluppare strumenti volti ad agevolare i lavoratori e gli utenti nell'esercizio della funzione di titolare di cooperative; si adopera affinché la partecipazione dei lavoratori nelle imprese sia data per scontata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea; sostiene una maggiore partecipazione dei lavoratori nelle forme transfrontaliere di impresa anziché il mantenimento di un livello al minimo comune denominatore;

14. accoglie con favore le conclusioni dello studio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) <sup>(1)</sup>, in particolare per quanto riguarda le misure proposte per promuovere la SCE attraverso attività di sensibilizzazione in merito, grazie a programmi formativi rivolti a consulenti del diritto delle cooperative e ad attori sociali e attraverso la promozione della collaborazione tra società cooperative a livello transfrontaliero;

15. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le cooperative ad accrescere la partecipazione delle donne nella DSN e ad attuare politiche in materia di diversità che permettano di assicurare la parità tra gli uomini e le donne nella vita professionale e nella vita privata e, in particolare, accrescere la presenza delle donne ai livelli direttivi; chiede alla Commissione di tenere conto della prospettiva di genere allorché controlla la corretta attuazione della direttiva nonché all'atto della futura revisione del regolamento SCE;

16. chiede alla Commissione di includere le SCE in un'eventuale regolamentazione europea per garantire una migliore rappresentanza delle donne ai livelli direttivi superiori e nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche o quotate in borsa, qualora le imprese non riuscissero a raggiungere, volontariamente, gli obiettivi del 30% entro il 2015 e del 40% entro il 2020;

#### ***Futuro dello statuto***

17. sottolinea che, a causa della sua complessità, lo statuto soddisfa solo parzialmente le esigenze delle cooperative e che deve essere semplificato e reso intellegibile a tutti affinché sia di più facile uso, facilmente comprensibile e di migliore applicazione, in modo da garantire i diritti di informazione, consultazione e partecipazione di tutti i dipendenti senza scadimenti della qualità;

18. attira l'attenzione sulla diversità delle tradizioni e delle normative sulle cooperative in tutta l'UE; sottolinea che lo Statuto deve contemplare un quadro giuridico autonomo per le SCE parallelamente alle normative nazionali in vigore sulle cooperative e che pertanto non si sta procedendo a un'armonizzazione diretta;

19. sottolinea che lo statuto per la società cooperativa europea non dovrebbe essere reso più attraente allentando le norme; ritiene che la revisione dello Statuto debba permettere di sviluppare il riconoscimento di questa forma di società nell'UE; sottolinea che il peso economico delle cooperative, la loro resistenza alle crisi e i valori su cui si fondano dimostrano pienamente la pertinenza di una forma del genere di società nell'UE di oggi e giustificano una revisione dello Statuto; sottolinea che le future iniziative e misure relative alla SCE europea devono basarsi sulla trasparenza, la tutela dei diritti degli interessati e il rispetto delle consuetudini e delle tradizioni nazionali; rileva che per talune cooperative nazionali l'incentivo ad avvalersi dello statuto è purtroppo limitato a causa della loro attuale struttura di holding; sottolinea che occorre privilegiare l'opzione di fondere cooperative nazionali di Stati membri diversi;

20. insiste sul coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo di riesame, in particolare gli attori sociali che partecipano ai movimenti cooperativo e sindacale, pur evidenziando anche la necessità di completare il processo in tempo utile;

#### ***Incrementare l'occupazione nelle cooperative e nelle SCE e rafforzare il ruolo delle cooperative come elementi centrali dell'economia sociale***

21. auspica che la Commissione adotti misure idonee per garantire una piena applicazione della direttiva;

<sup>(1)</sup> contratto SI2.ACPROCE029211200 dell'8 ottobre 2009.

Martedì 13 marzo 2012

22. deplora il fatto che le raccomandazioni del Parlamento sulle cooperative siano in gran parte ignorate dalla Commissione; ricorda che la risoluzione <sup>(1)</sup> invita a:

- riconoscere le specificità delle imprese dell'economia sociale e a tenerne conto nelle politiche europee,
- intraprendere passi per assicurare che l'Osservatorio europeo per le PMI includa nelle sue analisi le imprese dell'economia sociale,
- accelerare il dialogo con le imprese dell'economia sociale,
- migliorare il quadro giuridico negli Stati membri per tale tipologia di imprese;

23. ricorda che nel COM(2004)0018 la Commissione si impegna a rispettare dodici azioni, tra cui:

- fornire sostegno alle parti interessate e organizzare uno scambio di informazioni strutturato,
- diffondere le migliori pratiche per migliorare la legislazione nazionale,
- raccogliere le statistiche europee sulle cooperative,
- semplificare e rivedere la legislazione europea sulle cooperative,
- avviare programmi di istruzione personalizzati e inserire riferimenti alle cooperative negli strumenti finanziari del Fondo europeo per gli investimenti;

24. deplora che dei suddetti impegni ne siano stati messi in pratica soltanto tre, senza risultati significativi; sottolinea che tali carenze limitano le potenzialità di sviluppo delle cooperative;

25. ricorda che la mancanza di risorse si traduce in risultati insufficienti; sottolinea la necessità di urgenti miglioramenti all'interno della Commissione in termini di organizzazione e di risorse destinate all'economia sociale, data l'attuale dispersione in seno alla Commissione delle competenze e delle risorse umane che si occupano di economia sociale;

26. sottolinea la necessità di riconoscere le specificità e il valore aggiunto delle imprese dell'economia sociale, comprese le cooperative, nell'ambito di tutte le politiche dell'UE, adeguando di conseguenza la legislazione sugli appalti pubblici, sugli aiuti di Stato e sul regolamento finanziario;

27. invita gli Stati membri a promuovere condizioni più favorevoli per le cooperative, come l'accesso al credito e agevolazioni fiscali;

28. invita la Commissione a tenere conto della struttura finanziaria delle cooperative relativamente alla legislazione sui requisiti patrimoniali e alle norme in materia contabile e di informativa; ricorda che tutte le cooperative, e in particolare le banche cooperative, sono interessate dalla legislazione relativa al riscatto delle azioni della cooperativa e alle riserve indivisibili;

29. sottolinea le sfide specifiche create dalla rivoluzione digitale con cui è alle prese il settore dei media e in particolare gli editori che operano a titolo di cooperative;

30. esorta la Commissione a elaborare un metodo di coordinamento aperto per l'economia sociale comprendente le società cooperative, che sono attori di primo piano in questo settore, e ad associarvi sia gli Stati membri che le parti interessate, al fine di incoraggiare lo scambio di prassi eccellenti e conseguire un graduale miglioramento del modo in cui gli Stati membri tengono conto della natura delle cooperative, in particolare nell'ambito della fiscalità, dei prestiti, degli oneri amministrativi e delle misure a sostegno dell'imprenditoria;

<sup>(1)</sup> GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

**Martedì 13 marzo 2012**

31. si compiace che l'Atto per il mercato unico riconosca l'esigenza di promuovere l'economia sociale ed esorta la Commissione a lanciare la tanto attesa "Iniziativa per l'imprenditoria sociale" basata sui principi cooperativi <sup>(1)</sup>;

32. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di un Anno europeo dell'Economia sociale;

33. appoggia le misure a sostegno dell'imprenditoria, in particolare nell'ambito della consulenza alle imprese e della formazione dei lavoratori, dell'accesso al finanziamento per le cooperative, specialmente per lavoratori o clienti interessati al rilevamento, poiché sono uno strumento sottovalutato per salvare le imprese in tempi di crisi e per la successione delle imprese familiari;

34. sottolinea la crescente importanza delle cooperative nel settore dei servizi sociali e dei beni pubblici; sottolinea la necessità di garantire condizioni di lavoro decorose e di affrontare le questioni relative alla salute e alla sicurezza in questo settore a prescindere dallo status del datore di lavoro;

35. sottolinea la necessità di garantire l'apporto delle cooperative al dialogo sociale a livello dell'UE;

36. sottolinea il potenziale della SCE ai fini della promozione dell'uguaglianza di genere attraverso l'attuazione di politiche e programmi a vari livelli, con un'attenzione particolare all'istruzione, alla formazione professionale, alla promozione dell'imprenditorialità e ai programmi di formazione continua; rileva che la parità di genere nell'adozione di decisioni a vari livelli è economicamente proficua e crea altresì le condizioni favorevoli affinché le persone ricche di talento e competenti possano esercitare funzioni di gestione e di controllo; sottolinea inoltre che taluni aspetti del lavoro cooperativo consentono una flessibilità che permette di conciliare vita familiare e vita professionale; invita la Commissione a elaborare un meccanismo per lo scambio delle migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere tra gli Stati membri;

37. sottolinea che la SCE può rispondere alle necessità delle donne, migliorando il loro livello di vita grazie all'accesso a possibilità di lavoro dignitoso, agli istituti di risparmio e di credito, all'alloggio e ai servizi sociali, all'istruzione e alla formazione;

\*

\*       \*

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> <http://www.ica.coop/coop/principles.html>.

## **Processo di Bologna**

P7\_TA(2012)0072

**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna (2011/2180(INI))**

(2013/C 251 E/04)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 26,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,